

REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2004 DEL CONSIGLIO

dell'11 ottobre 2004

che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2004/694/PESC relativa all'adozione di ulteriori misure a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) è stato istituito in virtù delle risoluzioni 808 e 827 (1993) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che si fondano sul capitolo VII della Carta dell'ONU. L'ICTY ha la facoltà di perseguire i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia a partire dal 1991. Il Consiglio di sicurezza ha sostenuto che le diffuse e flagranti violazioni del diritto umanitario verificatesi nel territorio dell'ex Jugoslavia rappresentavano una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e che l'istituzione, come misura ad hoc, di un tribunale internazionale e i procedimenti giudiziari a carico dei responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale avrebbero contribuito alla restaurazione e al mantenimento della pace.

(2) Il 28 agosto 2003, la risoluzione 1503 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto all'ICTY di completare il mandato entro il 2010 e a tutti gli Stati di intensificare la cooperazione con l'ICTY, di fornire tutta l'assistenza necessaria e, in particolare, di consegnare all'ICTY tutti gli imputati latitanti.

(3) La posizione comune 2004/694/PESC prevede che alcuni fondi e risorse economiche siano congelati per contribuire all'attuazione effettiva del mandato dell'ICTY. Queste misure restrittive dovrebbero essere utilizzate in modo tale da controllare tutte le transazioni che riguar-

dano i fondi e le risorse economiche delle persone imputate dall'ICTY che sono ancora latitanti e neutralizzare ogni forma di sostegno che esse potrebbero ricevere dall'interno della Comunità.

(4) Tali misure rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, per evitare distorsioni della concorrenza, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria nell'ambito della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(5) Per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento.

(6) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(7) Gli articoli 60 e 301 del trattato autorizzano il Consiglio a adottare, a determinate condizioni, misure volte a interrompere o ridurre i pagamenti o i movimenti di capitali e le relazioni economiche, nei confronti di paesi terzi. Le misure previste nel presente regolamento, che si applicano a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere siffatto obiettivo della Comunità e l'articolo 308 del trattato autorizza il Consiglio ad adottarle ove il trattato non abbia previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

⁽¹⁾ Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.